

Quesito in merito alla normativa sui trasferimenti. Scambio di sedi tra magistrati
(Risposta a quesito del 7 aprile 1999)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 7 aprile 1999, ha adottato la seguente delibera:

" visto il quesito proposto del dott. diretto a conoscere se sia possibile, in presenza di interesse pubblico, disporre il tramutamento di due magistrati in posti di pari grado nel caso di richiesta congiunta di entrambi i magistrati;

- ritenuto che l'art. 192 dell'ordinamento giudiziario prevede che l'assegnazione delle sedi per tramutamento avviene dietro pubblicazione delle vacanze delle sedi giudiziarie e previa valutazione delle domande proposte dagli interessati e che la circolare sui trasferimenti, approvata dal C.S.M. in data 17 novembre 1993, al par. 3 punto 1 recependo quanto previsto dall'art. 192 O.G., prevede che tutte le vacanze nelle sedi giudiziarie per le quali si ravviserà la necessità della copertura, saranno pubblicato nel Bollettino del Ministero di Grazia e Giustizia o comunque pubblicate con comunicazione a mezzo telefax ai Capi delle Corti di Appello al fine di consentire a tutti i magistrati di proporre istanza di tramutamento per i posti cui sono interessati;

- considerato che la procedura prevista per la individuazione dei posti da mettere a concorso e per la successiva attribuzione degli stessi agli aspiranti è prevista dettagliatamente dalla citata circolare sui tramutamenti ed essa garantisce parità di trattamento per gli aspiranti e selezioni trasparenti essendo previsti in modo predeterminato i punteggi da attribuire per le attitudini, per il merito e per il ricongiungimento al nucleo familiare;

- che atteso quanto sopra deve ritenersi che le domande di scambio di sedi tra i magistrati non sono ammissibili salvo che sussistano fondate esigenze di servizio;

delibera

di rispondere ai quesiti proposti come in parte motiva".